

PROVINCIA DI PARMA

**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

OGGETTO: CONSULENZA LEGALE, PER IL RILASCIO DI UN PARERE E PER L'ASSISTENZA IN SEDE DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA – CIG: **ZEE347581B**

Premesso che:

- si è manifestata la necessità di disporre di un parere legale riferito all'operatività in derivati della Provincia di Parma, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità in materia di finanza derivata (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N. 8770/2020).
- In particolare, la Provincia di Parma ha sottoscritto un'operazione di Interest Rate Swap con Collar, con durata di 10 anni, dal 31/12/2006 al 31/12/2016, per la copertura del rischio di tasso per i mutui a tasso variabile, pari a € 35 milioni, che ha prodotto differenziali negativi per € 6.800.000,00.
- con Determinazione Dirigenziale n.1638 del 25/11/2021 è stata approvata la bozza di disciplinare di incarico professionale;
- con Determinazione Dirigenziale n.1652 del 27/11/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale;
- con Determinazione Dirigenziale n.1881 del 24/12/2021, al termine della procedura di selezione pubblica, è stato affidato l'incarico professionale.

Il giorno __ del mese di _____ dell'anno 2021, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Il Dott Ugo Giudice, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia di Parma (CF 80015230347), in seguito denominato "Committente", Ente in nome e per conto del quale agisce ed interviene

E

- l'Avvocato LUCA ZAMAGNI dello Studio Associato CEDRINI & ZAMAGNI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Rimini, ivi sito in Via Ortaggi n. 2, Codice fiscale

nonché

- l'Avvocato GIOVANNI CEDRINI dello Studio Associato CEDRINI & ZAMAGNI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Rimini, ivi sito in Via Ortaggi n. 2, Codice fiscale

di seguito "Avvocati";

Art. 3 IMPEGNI DELL'AVVOCATO

Gli Avvocati presteranno la propria attività in forma di collaborazione professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali, deontologiche che regolano la professione forense e delle tempistiche previste nel presente disciplinare.

Gli Avvocati saranno infine obbligati a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Gli Avvocati sono tenuti ad eseguire l'incarico loro affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo loro organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi del Committente. **Gli avvocati firmatari del presente disciplinare restano autorizzati ad avvalersi, fermo restando il compenso appreso pattuito all'art. 6, della collaborazione di altri legali esperti in materia.**

Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere agli Avvocati, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso, funzionale allo svolgimento dell'incarico stesso.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno un differimento dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 5.

Art. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Gli Avvocati s'impegnano a consegnare il parere legale, di cui al precedente art. 2, 1° comma, entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del relativo disciplinare.

La Provincia, nel caso ne ricorrano i presupposti, s'impegna a conferire agli Avvocati il mandato per l'esperimento della procedura di mediazione nei confronti degli Istituti bancari coinvolti, di cui al precedente art. 2, 2° comma, entro il termine del 31/12/2022.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il compenso a base dell'affidamento per l'esecuzione delle prestazioni, da parte degli Avvocati, indicate sinteticamente al precedente art. 2, nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, ammonta:

- a **€ 2.525,00** (oltre agli oneri contributivi e ad eventuale iva di legge), per l'elaborazione del parere legale scritto, di cui al precedente art 2, 1° comma;
- a **€ 4.250,00** (oltre agli oneri contributivi e ad eventuale iva di legge), per l'assistenza al Committente nell'eventuale procedimento stragiudiziale di mediazione ex D. Lgs. n 28/2010, di cui al precedente art 2, 2° comma. Nel caso in cui non avessero luogo trattative con la controparte, a fronte del rifiuto della controparte medesima, oppure nel caso in cui le trattative, pur avviate e condotte, non giungessero alla stipulazione di un accordo transattivo / conciliativo tra le parti, nessun ulteriore compenso verrà riconosciuto. In caso

Art.10 DICHIARAZIONI ex art.53 d.Lgs 165/2001, ex art. 9.Lgs n. 39/2013, ex d.P.R. n.62/2013

Ai fini dell'incarico de quo, gli Avvocati affidatari dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, di non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno oppure parziale superiore al 50% dell'orario pieno.

Dichiarano inoltre, sotto la propria personale responsabilità, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, co. 14°, del D.Lgs. n. 165/2001, che non sussistono altri interessi concorrenti ragionevolmente correlati al presente incarico, che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

Dichiarano in aggiunta, di non essere titolari di incarichi di amministratore in enti pubblici e/o di presidente e/o amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs n. 39/2013.

Dichiarano infine, sotto la propria personale responsabilità, di uniformarsi alle disposizioni di cui al D.p.r. n. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" attualmente disponibile sul portale dell'Ente al seguente link:

<http://www.normattiva.it/uri->

[res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig,](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig)

consapevoli della risoluzione del rapporto in essere in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice soprarichiamato.

Art. 11 ADEMPIMENTI PREVIDENZALI E ASSICURATIVI

Alla firma del presente disciplinare gli Avvocati affidatari consegnano al Committente la certificazione emessa dalla competente cassa previdenziale o l'autodichiarazione attestante la propria regolarità contributiva, oltre al DURC in caso di presenza di dipendenti.

Art. 12 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di disaccordo sui compensi spettanti agli Avvocati, per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, la parcella relativa ai compensi stessi verrà sottoposta al parere di congruità degli Ordini professionali competenti per iscrizione degli Avvocati incaricati.

Ogni successiva ulteriore controversia o contestazione verrà rimessa innanzi all'Autorità Giudiziaria, presso il Foro di Parma.

Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'Avvocato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Parma, li __/__/2021

Dott. Ugo Giudice

Avvocato Luca Zamagni

Avvocato Giovanni Cedrini